

**TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca,
letti gli atti del proc. iscritto al R.G.NR. xxxx/2019;
lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13/4/2023;
considerato che all'esito dell'accertamento peritale svolto – dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati – è emerso che il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto (28/7/2010) è pari al 5,750% e il TEG, considerato le spese iniziali che ammontano a complessivi €2.830 (di cui €1.680 per spese di assicurazione; €750 per istruttoria pratica; €400 per perizia immobiliare; €2,25 per incasso rata; €1,33 per informazione periodica annuale), è pari al 5,858% ed è inferiore al TSU rilevato da Banca d'Italia per il periodo 1°/6/2010 - 30/9/2010 per le operazioni classificate come mutui con garanzia reale a tasso fisso ossia pari a 7,485% (relazione peritale pag. 9 e 10).
Parimenti, il tasso di mora, pattuito in misura pari al tasso applicato alla rata stessa maggiorato di 1,25 punti percentuali, non è superiore al TSU di riferimento. Infatti, il tasso di mora è pari al 7,108% ed è inferiore al TSU di riferimento pari, come già detto, al 7,485%, anche senza applicare la maggiorazione del tasso medio di mora (relazione peritale pag. 10). In definitiva, all'esito dell'istruttoria svolta è emersa la pattuizione degli interessi nei limiti ex L.108/1996, ciò in adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente che esclude la possibilità di tener conto della commissione di estinzione anticipata ai fini del superamento del tasso soglia (tra le più recenti, Cassazione, Sez. III, sent. nr. 7352/2022; Tribunale Palermo, Sez. V, sent. nr. 3194/2022; Corte Appello Torino, Sez. I, sent. nr. 532/2022);
considerato, altresì, che è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “il mutuo di scopo, caratterizzato da un interesse proprio del mutuante ad una specifica utilizzazione delle somme erogate, richiede che la clausola di destinazione delle somme, andando a incidere sul profilo causale del contratto, risulti dal regolamento negoziale e comporta la nullità del contratto ove le somme siano concretamente utilizzate ad altri fini. Diversamente, nel caso in cui nell'accordo si renda esplicito l'interesse del mutuatario, trattandosi in questo caso di una mera manifestazione espressa dei motivi del negozio. In quest'ultimo caso, allora, il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo", poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (tra le tante, Tribunale Prato, Sez. I, nr. 579/2022). Nello senso, “non può essere definito come mutuo di scopo quello nel quale vi sia una generica destinazione delle somme al sostegno delle esigenze finanziarie connesse all'ordinario sviluppo dell'azienda mutuataria, non esclude che possano essere dalla stessa usate per ripianare una pregressa esposizione debitoria con la stessa banca” (Tribunale Napoli, Sez. II, nr. 8022/2022);
considerato, altresì, che “in tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.” (Tribunale Napoli, Sez. II, nr. 4240/2021);
ritenuto, per quanto innanzi, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento;
ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U., in ragione del consolidamento in corso di causa degli indirizzi giurisprudenziali rilevanti in materia;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ciò premesso,

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.

Benevento, 8 maggio 2023

Il Giudice
dott. Aldo De Luca

EX PARTE